



Comune di Giffone

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA	DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 3/04/2024
OGGETTO	CONFERMA ALIQUOTE ED ETRAZIONI IMU ESERCIZIO 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 03 del mese di aprile 2024 alle ore 15.12 nella sala delle adunanze del Comune di Giffone, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Sig.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI - NO)
DAISY SIMARI	Presidente del Consiglio	SI
ANTONINO ALBANESE	Sindaco	SI
FRANCESCO ANTONIO SIBIO	Consigliere	NO
DOMENICO CUTRI'	Consigliere	SI
ANTONINO MANDAGLIO	Consigliere	SI
BRUNO VALENZISI	Consigliere	SI
TEODORO SPANO'	Consigliere	SI
ANTONELLA JACONIS	Consigliere	SI
ARISTODEMO ALVARO	Consigliere	NO
GIOVANNA CARTOLANO	Consigliere	NO
DANIELE CRISPO	Consigliere	NO

Presenti: 7 Assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Carmelo Impusino, con funzioni di verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati acquisiti i pareri allegati.

Sul punto di cui all'oggetto preliminarmente il Consigliere Mandaglio afferma che al punto 6), data l'urgenza, essendo la scadenza fissata per l'11 Aprile 2024 (40 giorni di tempo), chiede come si procederà.

Relaziona il Sindaco e si procede alla conferma per il 2024 delle aliquote 2023.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;

- al comma 754, che *“... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”*;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”*;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 10 del 24/05/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 7 consiglieri presenti, e n. 4 assenti

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60%
---	--------

Unità immobiliare nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7	7,5%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	esenti
Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo nell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (base d'asta imponibile ridotta del 50%)	10,60%
Immobili locati	10,60%
Aree fabbricabili	10,60%
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00%
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	10,60%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,50%
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431	8,28%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60%
Immobili inagibili e/o inabitabili e fabbricati di interesse storico o artistico (base imponibile ridotta del 50%)	10,60%

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi dei n. 7 consiglieri presenti, e n. 4 assenti

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA, AMMINISTRATIVA (ARTT. 49, CO. 1, E 147 BIS, CO. 1, DECR. LEG.VO 267/2000) IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to Dott.ssa Valentina Giovinazzo	PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE, (ARTT. 49, CO. 1, E 147 BIS, CO. 1, DECR. LEG.VO 267/2000) IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to Dott.ssa Valentina Giovinazzo
---	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Dott.ssa Daisy Simari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carmelo Impusino

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albopretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giffone, lì

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la su-estesa deliberazione:

È stata pubblicata all'Albo pretorio, giusta attestazione del Messo comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.

È divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Decr. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 (trascorsi diecigiorni dalla pubblicazione).

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

Giffone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: AVV. CARMELO IMPUSINO